

## REGOLAMENTO (CE) N. 2255/2002 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2002

**che determina la quantità disponibile per il primo semestre del 2003 per taluni prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nell'ambito di contingenti aperti dalla Comunità in base al solo titolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2002<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

Al momento dell'assegnazione dei titoli di importazione per il secondo semestre 2002 per taluni contingenti di cui al regolamento (CE) n. 2535/2001, le domande di titoli vertevano su quantità inferiori a quelle disponibili per i prodotti interessati. Occorre, pertanto, determinare per ogni contingente interessato la quantità disponibile per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 giugno 2003, prendendo in considerazione le quantità

non assegnate conformemente ai regolamenti (CE) n. 1375/2002<sup>(5)</sup> e (CE) n. 1916/2002<sup>(6)</sup> della Commissione, che stabiliscono in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nei mesi di luglio e ottobre 2002 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le quantità disponibili per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 30 giugno 2003 per il secondo semestre dell'anno d'importazione di taluni contingenti di cui al regolamento (CE) n. 2535/2001 sono indicate in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2002.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 79 del 3.2.2002, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.

<sup>(4)</sup> GU L 252 del 20.9.2002, pag. 8.

<sup>(5)</sup> GU L 198 del 27.7.2002, pag. 45.

<sup>(6)</sup> GU L 289 del 26.10.2002, pag. 10.